



Deliberazione n. 179/2015/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2015

composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI – Presidente f.f.
- Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO – Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

\* \* \*

**PARERE**

**COMUNE DI CASTELRAIMONDO**

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Castelraimondo con nota prot. 9320 del 6 agosto 2015 pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. 267 del successivo 3 settembre 2015 ed assunta al protocollo (n. 2164) in pari data;

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Primo Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

**FATTO**

Il Comune di Castelraimondo, con nota a firma del Sindaco p.t. ha formulato, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L.131/03, una richiesta di parere in materia di contrattazione integrativa e, segnatamente, in ordine alla corretta costituzione del relativo fondo in vista del puntuale rispetto dei vigenti vincoli normativi.

Richiamati, in particolare,

- il disposto di cui all'art. 9 comma 2 bis d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 maggio 2010, n. 122 a mente del quale *"A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*;
- la previsione di cui al comma 5 dell'art. 17 CCNLEL in forza della quale *"Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono riportate in aumento delle risorse dell'anno successivo"*;

il Comune istante chiede di conoscere se le economie realizzate nell'anno 2011-2012 sul fondo per il salario accessorio – determinato nel rispetto del limite fissato dall'art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 e traslato, avvalendosi della facoltà accordata dalla citata norma contrattuale, nell'esercizio successivo in ragione del mancato perfezionamento del prescritto *iter* procedimentale – incidano sull'entità del fondo per l'anno 2014 ovvero possano incrementare l'importo del fondo per il salario accessorio anno 2013/2014 costituito in ossequio al menzionato limite.

Lo stesso Ente prospetta, peraltro, una propria interpretazione in ordine alla utilizzabilità delle anzidette economie di spesa evidenziando come le stesse afferiscano ad un fondo conforme ai vincoli di legge, ancorché non distribuito.

#### **MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE**

- **In ordine alla ammissibilità ed alla ricevibilità della richiesta di parere:**

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre,

intervenuta, con propria deliberazione (*cf.* 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Ebbene, sul punto, rileva il Collegio come l'istanza che ne occupa possa ritenersi ricevibile, essendo pervenuta alla Sezione – conformemente alle modalità procedurali previste dalla menzionata deliberazione n. 77/PAR/2013 – per il tramite del Cal e come la stessa soddisfi il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere.

La richiesta perviene, invero, dal Comune – Ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C.conti, Sez.Aut.del.13/07) – ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare – *ex lege* (*cf.* art. 23 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011) – della rappresentanza istituzionale.

Medesime conclusioni devono trarsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva. La questione che ne occupa, evoca, invero, problematiche afferenti ad una disciplina vincolistica, quella recata dal d.l. 78/2010, che rinviene il proprio fondamento in esigenze di contenimento della spesa finalizzate al conseguimento di obiettivi di finanza pubblica. Di qui, dunque, la riferibilità del quesito posto alla materia della contabilità pubblica così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti (*cf.* deliberazione 5/AUT/2006 e nonchè, da ultimo, per quanto di interesse deliberazione SS.RR. 54/2010). Nondimeno non appare superfluo rilevare come la stessa origini da una specifica vicenda gestionale e come il presente parere venga reso – conformemente al pacifico orientamento della giurisprudenza contabile ed anche in ragione dei peculiari poteri di certificazione che la vigente normativa intesta all'Organo di revisione dell'Ente – limitatamente alle interpretazioni delle disposizioni di interesse essendo rimesso, in via esclusiva, all'Ente medesimo il prudente apprezzamento dei presupposti di fatto.

### **Nel merito:**

Così circoscritto il *thema decidendum* deve evidenziarsi come sulla specifica questione all'esame del Collegio sia maturato – alla luce delle coordinate interpretative rese, nell'ambito delle rispettive competenze, dalla magistratura contabile, dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e dalla Ragioneria Generale dello Stato – un orientamento, ormai, pressoché univoco.

In particolare, la Ragioneria generale dello Stato – sin dalla prima applicazione della novella normativa (*cf.* nota 81507 del 13 luglio 2011) – ha chiarito che le somme destinate alla contrattazione integrativa definitivamente non utilizzate nell'anno precedente costituiscono, non già un incremento ma, un mero trasferimento temporale di spesa relativamente a somme, in precedenza certificate. Ne consegue che le stesse non rilevano ai fini del limite di cui all'art. 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010.

Specifici *caveat* sono stati, peraltro, forniti con la successiva circolare n. 16/2012, relativa alle rilevazioni afferenti al conto annuale 2011.

Nell'occasione è stato, invero, rimarcato, per un verso, come ai fini del trasporto all'anno successivo sia necessaria una ricognizione amministrativa, certificata dagli organi di controllo, finalizzata ad asseverare l'entità delle risorse degli anni precedenti che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento, e, per altro, come gli importi delle economie debbano essere depurati delle poste che, per previsione contrattuale o di legge, non possano essere riportate nel nuovo fondo (economie sui nuovi servizi non realizzate, risparmi per assenze per malattia, ecc.).

Sostanzialmente conformi le indicazioni rese dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni che con il parere 30 ottobre 2012, n. 23668 e con la circolare n. 25/2012 ha offerto una lettura coordinata dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 e dell'art. 17, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999, chiarendo la portata e gli effetti della facoltà recata dalla menzionata norma contrattuale in relazione alla successiva disciplina vincolistica.

A tal riguardo è stato precisato che *"in tal modo è consentito di incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa di un determinato anno con quelle che, pure destinate alla medesima finalità nell'anno precedente, non sono state utilizzate in tale esercizio finanziario. Si tratta, comunque, di un incremento una tantum consentito cioè solo nell'anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono state utilizzate e, comunque, si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili che, come tali, non possono essere confermate o, comunque, stabilizzate negli anni successivi"*.

Parimenti la giurisprudenza contabile, pur attestata in fase di prima applicazione su orientamenti più restrittivi (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione nr. 609/2011), ha ritenuto ammissibile un incremento delle risorse decentrate per effetto dell'applicazione dell'art. 17 comma 5 CCNL 1 aprile 1999 evidenziando, tuttavia, la necessità di una rigorosa osservanza delle richiamate condizioni sia per ciò che attiene ai limiti temporali di utilizzabilità delle risorse residue sia per ciò che attiene alla individuazione delle voci suscettive di finanziamento (cfr. *ex multis* Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 110/PAR/2014 nonché Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 280/PAR/2013 laddove si ribadisce che le risorse residue di parte stabile, per effetto del trascinarsi all'anno successivo *una tantum*, divengano parte delle risorse variabili e come, pertanto, le stesse non possano essere destinate al finanziamento di voci del trattamento economico accessorio aventi carattere di stabilità – progressioni orizzontali, retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative – e non possano essere confermate o stabilizzate anche per gli anni successivi).

Trattasi di orientamento che il Collegio ritiene di non disattendere e di far proprio.

**P.Q.M.**

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di Castelraimondo ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2015.

Il relatore

f.to Valeria Franchi

Il Presidente f.f.

f.to Andrea Liberati

Depositato in segreteria in data 5 ottobre 2015

Il Direttore della Segreteria

f.to Carlo Serra